

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

14.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUSSO CARLO

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	79
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sulla istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) presso il Ministero degli affari esteri (2017)	79
PRESIDENTE	79, 80, 81, 83
CATTANEI, <i>Relatore</i>	80, 81, 83
RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	83
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	85

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, comma quarto, del Regolamento il deputato Piccoli è sostituito dal deputato Marton.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sulla istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) presso il Ministero degli affari esteri (2017).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sulla istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) presso il Ministero degli affari esteri.

L'onorevole Cattanei ha facoltà di svolgere la relazione.

La seduta comincia alle 10.

LEZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

CATTANEI, *Relatore*. Non ritengo di dover aggiungere nulla di particolare a quanto già detto nel corso delle due sedute in cui esaminammo il disegno di legge in sede referente e cioè il 6 aprile e il 2 agosto scorsi. Devo solo confermare, per onestà d'impostazione e correttezza, le mie perplessità circa l'approvazione a getto continuo di « leggi » come quella oggi in discussione.

I colleghi ricorderanno che nella seduta del 2 agosto scorso avevamo approvato due emendamenti presentati dal Governo all'articolo 4 e all'articolo 8, trasmettendoli poi alle Commissioni investite del parere. Comunico ora che la I Commissione affari costituzionali il 3 ottobre scorso ha espresso parere favorevole sull'emendamento all'articolo 4, concernente la decorrenza dei termini per l'inquadramento, e che anche la V Commissione bilancio, in data 26 settembre scorso, ha espresso parere favorevole sugli emendamenti trasmessi, a condizione però che la spesa prevista dal secondo di essi — quello, cioè, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 8 — faccia carico unicamente al capitolo 1503 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1978 e ai corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

Mentre raccomando ai colleghi l'approvazione del disegno di legge, per il quale ritengo che non vi siano più ostacoli, specie a seguito del particolareggiato esame condotto in sede referente, preannuncio la presentazione di un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 8. Esso, infatti, prevede che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; tuttavia, non rivestendo il provvedimento di legge carattere di particolare urgenza, riterrei opportuno sopprimere il comma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi tre articoli non sono stati

presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(*Gruppi*).

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775, è sostituito dal seguente:

« Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è classificato nei seguenti gruppi:

- assistenti;
- aggiunti di cancelleria;
- subalterni ».

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Mansioni*).

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775, è sostituito dai seguenti:

« Agli assistenti sono attribuite le mansioni della carriera del personale di cancelleria dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Agli aggiunti di cancelleria sono attribuite le mansioni della carriera esecutiva del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Ai subalterni sono attribuite le mansioni del personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ».

(*È approvato*).

ART. 3.

(Trattamento economico).

Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è attribuito il trattamento economico e la relativa progressione dei dipendenti di ruolo dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sulla base della equiparazione stabilita nella tabella 1 allegata alla presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Inquadramento).

Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo degli assistenti viene inquadrato nella corrispondente qualifica di cui all'allegata tabella 1 con l'attribuzione del parametro 297. S applica il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nella stessa qualifica di « assistenti » di cui all'allegata tabella 1 viene inquadrato il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo dei coadiutori, con l'attribuzione dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla data stessa, conservando i relativi aumenti biennali.

Il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trova nei gruppi degli aggiunti di cancelleria e dei subalterni viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche rispettive di cui all'allegata tabella 1, con attribuzione dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla stessa data, conservando i relativi aumenti biennali.

Al personale inquadrato a norma dei commi secondo e terzo viene riconosciuta, ai fini del conseguimento della classe di stipendio successiva a quella di inquadramento, l'anzianità posseduta nel parametro di provenienza fino ad un massimo di anni tre.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alle fine dell'articolo, il seguente comma:

Ai soli fini giuridici, gli effetti dell'inquadramento di cui ai commi precedenti prenderanno data dal 1° gennaio 1976.

CATTANEI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 che, con la modifica teste approvata, risulta del seguente tenore:

ART. 4.

(Inquadramento).

Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo degli assistenti viene inquadrato nella corrispondente qualifica di cui all'allegata tabella 1 con l'attribuzione del parametro 297. S applica il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nella stessa qualifica di « assistenti » di cui all'allegata tabella 1 viene inquadrato il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo dei coadiutori, con l'attribuzione dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla data stessa, conservando i relativi aumenti biennali.

Il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trova nei gruppi degli aggiunti di cancelleria e dei subalterni viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche rispettive di cui all'allegata tabella 1, con attribuzione dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla stessa data, conservando i relativi aumenti biennali.

Al personale inquadrato a norma dei commi secondo e terzo viene riconosciuta, ai fini del conseguimento della classe di stipendio successiva a quella di inquadramento, l'anzianità posseduta nel parametro di provenienza fino ad un massimo di anni tre.

Ai soli fini giuridici, gli effetti dell'inquadramento di cui ai commi precedenti prenderanno data dal 1° gennaio 1976.

(E approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(Indennità di servizio all'estero).

Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero spetta un'indennità di servizio costituita dall'indennità base di cui alla allegata tabella 2, con le eventuali maggiorazioni spettanti in forza del terzo comma dell'articolo 257, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La tabella 21 allegata al decreto del Presidente della Repubblica citato nel precedente comma è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento occupano presso gli uffici all'estero i posti di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, secondo le seguenti corrispondenze:

primo assistente, se in godimento dei parametri 255 o 297;

assistente, se in godimento del parametro 218;

primo aggiunto di cancelleria, se in godimento dei parametri 183 o 213;

aggiunto di cancelleria, se in godimento del parametro 163;

primo subalterno, se in godimento dei parametri 143 o 165;

subalterno, se in godimento del parametro 133.

Al personale che al momento dell'entrata in vigore della presente legge occupa presso gli uffici all'estero posti di assistente capo viene mantenuto *ad personam* il titolo di cui sopra, con diritto all'indennità di servizio di cui all'allegata tabella 2.

(E approvato).

ART. 6.

(Estensione di norme).

A parziale modifica di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento si applicano, per quanto riguarda la durata ed il trattamento economico, le disposizioni sul congedo ordinario previste per il personale dei ruoli organici dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

In aggiunta a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 257 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, allo stesso personale si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

(E approvato).

ART. 7.

(Adeguamento economico).

Qualsiasi variazione del trattamento economico metropolitano verificatasi in

favore del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri si intende estesa automaticamente al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento avuto riguardo alle corrispondenti qualifiche e parametri rivestiti dal personale in questione.

Qualsiasi variazione del trattamento economico verificatasi in favore del personale dei ruoli organici dello stesso Ministero in servizio all'estero, si intende estesa automaticamente, purché spettante, nei limiti di cui al terzo comma dell'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio presso la stessa sede, avuto riguardo alle qualifiche ed ai parametri rivestiti dal personale in questione.

Qualora per effetto dell'inquadramento spetti nella nuova qualifica una indennità di servizio all'estero inferiore a quella in godimento al momento dell'inquadramento, la differenza verrà corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con la attribuzione dell'indennità superiore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

(Norme finali - decorrenza).

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme della legge 30 giugno 1956, n. 775, nonché quelle del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, sempre che siano compatibili con la presente legge.

All'onere finanziario di cui alla presente legge calcolato in lire 155.000.000 si provvederà quanto a lire 17.000.000 a carico del capitolo 1017, quanto a lire 3 milioni a carico del capitolo 1091 e quanto a lire 135.000.000 a carico del capitolo 1503 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1977

ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il relatore Cattanei ha presentato i seguenti emendamenti, il primo dei quali è stato suggerito dalla V. Commissione bilancio:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

All'onere finanziario di cui alla presente legge, calcolato complessivamente in lire 310 milioni fino alla fine del 1978, si provvede a carico del capitolo n. 1503 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1978 ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Sopprimere l'ultimo comma.

CATTANEI, *Relatore*. Come già ha sottolineato il Presidente, il primo emendamento da me presentato recepisce il parere espresso dalla V Commissione bilancio.

Per quanto concerne, invece, il secondo emendamento, la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 8 si rende opportuna in ottemperanza ad un dettato costituzionale, dato che non esistono nel caso di specie particolari ragioni di urgenza nell'entrata in vigore della legge.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono favorevole ad ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore sostitutivo del secondo comma, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo dell'ultimo comma, accolto dal Governo.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1978

Pongo in votazione l'articolo 8 che, con le modifiche testé approvate, risulta del seguente tenore:

ART. 8.

(Norme finali).

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme della legge 30 giugno 1956, n. 775, nonché quelle del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, sempre che siano compatibili con la presente legge.

All'onere finanziario di cui alla presente legge, calcolato complessivamente in lire 310 milioni fino alla fine del 1978, si provvede a carico del capitolo n. 1503 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1978 ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle tabelle allegate al disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TABELLA N. 1

PARAMETRI DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO
AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Qualifiche e classi di stipendio corrispondenti nei ruoli ordinari del personale civile dello Stato (Tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079)
Assistenti	} 297	-	Cancelliere (Segretario) principale alla 2 ^a classe di stipendio
		255	5 Cancelliere (Segretario) principale alla 1 ^a classe di stipendio
		218	4 Cancelliere (Segretario) alla 3 ^a classe di stipendio
Aggiunti di cancelleria	} 213	-	Coadiutore principale alla 2 ^a classe di stipendio
		183	5 Coadiutore principale alla 1 ^a classe di stipendio
		163	4 Coadiutore alla 3 ^a classe di stipendio
Subalterni	} 165	-	Commesso capo alla 2 ^a classe di stipendio
		143	7 Commesso capo alla 1 ^a classe di stipendio
		133	4 Commesso alla 3 ^a classe di stipendio

*Carriera di concetto:**Carriera esecutiva:**Carriera ausiliaria:*

(È approvata).

TABELLA N. 2

**INDENNITA DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER IL PERSONALE
DEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO AD ESAURIMENTO DEL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

FUNZIONI	Indennità mensile lorda
—	—
Assistente capo	} L. 115.000
Primo Assistente	
Assistente	» 92.000
Primo aggiunto di cancelleria	» 87.000
Aggiunto di cancelleria	» 75.000
Primo subalterno	» 68.000
Subalterno	» 62.000

(È approvata).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunco il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sull'istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) presso il Ministero degli affari esteri » (2017):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bonalumi, Bottarelli, Cardia, Cattanei, Ciccardini, Codrignani Giancarla, Conte Antonio, Corghi, Cossiga, De Poi, Di Giannantonio, Galli, Lezzi, Lombardi, Marton, Papa de Santis Cristina, Pisoni, Rubbi Antonio, Rumor, Russo Carlo, Salvi, Scalfaro, Sedati, Trombadori.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA